REGOLAMENTO (CEE) N. 2097/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1973

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 842/73 recante disposizioni particolari per quanto riguarda le restituzioni e l'integrazione comunitaria che hanno formato oggetto di fissazione anticipata anteriormente al 13 febbraio 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 842/73 della Commissione, del 27 marzo 1973, recante disposizioni particolari per quanto riguarda le restituzioni e l'integrazione comunitaria che hanno formato oggetto di fissazione anticipata anteriormente al 13 febbraio 1973 (3), ha fissato all'allegato II, per i prodotti lattiero-caseari, gli importi di adattamento delle restituzioni che hanno formato oggetto di fissazione anticipata anteriormente al 13 febbraio 1973 e che riguardano i prodotti non ancora esportati prima di tale data;

considerando che, per un errore di rilevazione, la crema conservata avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale a 39 %, della sottovoce 04.02 A III della tariffa doganale comune, non figura nell'allegato II del predetto regolamento; che occorre pertanto completare corrispondentemente tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 842/73 sono inseriti, nella rubrica relativa alla sottovoce ex 04.02 A III, tra il terzo e il quarto trattino, il trattino seguente e il corrispondente importo:

« — superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %: 2,15 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 82 del 30. 3. 1973, pag. 23.